



QUESITI RELATIVI AL “BANDO ALLE PERIFERIE 2018” – AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI A PROGETTI A SOSTEGNO DELLA RIGENERAZIONE URBANA NELL’AMBITO DELLE PERIFERIE MILANESI

AMBITI TERRITORIALI INTERESSATI

D. Un progetto che riguarda solo due/tre ambiti territoriali può essere o meno considerato un progetto multi ambito? Ad esempio un progetto che preveda uno sportello a favore di cittadini esteso alla città di Milano ma con un'unica sede in un ambito come viene considerato?

R. Come indicato all'art. 4) lett. e) del bando le attività a rilevanza multi-ambito previste nel progetto dovranno ricadere su tutti i cinque ambiti territoriali di intervento pertanto, tenuto conto anche dei limiti posti dal bando in ordine alla localizzazione delle attività progettuali (art. 5) l'attivazione di uno sportello di assistenza alla cittadinanza che volesse essere il più esteso possibile, potrà avere rilevanza multi-ambito se le attività del progetto saranno ubicate nei cinque ambiti.

D. Un progetto focalizzato in uno degli ambiti territoriali indicati può coinvolgere anche una realtà che si trova all'esterno dell'area e quindi in un diverso ambito territoriale?

R. Un progetto mono-ambito non deve necessariamente essere proposto da enti che hanno la propria sede in tale ambito bensì deve prevedere attività esclusivamente ubicate nell'ambito territoriale oggetto della richiesta.

SOGGETTI AMMESSI ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO E PARTENARIATO

D. I gruppi informali, non costituiti in associazione o altro, sono ammessi alla partecipazione al Bando in qualità di partner di progetto?

R. La partecipazione al bando come partner è consentita agli enti che siano identificati mediante atto costitutivo e un proprio statuto e tali documenti devono essere obbligatoriamente allegati alla domanda di partecipazione.

D. È possibile, seguendo le indicazioni specificate all'art. 5 del bando, che un offerente presenti 2 progetti mono-ambito (di cui al massimo uno solo come capofila) + 1 progetto multi-ambito (in cui lo stesso offerente non è capofila)?

R. Come indicato all'art. 5 del bando non è possibile partecipare a più di due progetti.

D. In qualità di partner a quanti progetti è possibile partecipare?

R. È possibile partecipare come partner al massimo a due progetti, ma tali progetti non possono essere entrambi a rilevanza multi-ambito o entrambi nello stesso ambito territoriale o entrambi in uno degli altri quartieri periferici (art. 5 lett. d, e, f, g, h).



D. È possibile fare richiesta di contributo per un progetto per il quale è stata già effettuata una richiesta di contributo (es. a Fondazione Cariplo) o è necessario presentare un progetto diverso, concentrandosi su aspetti del progetto per cui non è stato richiesto ulteriore finanziamento?

R. Il Regolamento per la concessione di contributi del Comune di Milano prevede all'art. 2 nei criteri di valutazione che gli Enti dichiarino se le attività per cui viene richiesta la sovvenzione beneficiano di altri contributi dal Comune o da altri enti pubblici o privati: l'eventuale sostegno da parte di altri soggetti non è motivo di esclusione dal riconoscimento del contributo, dal momento che il bando prevede esplicitamente all'art. 5) lett. i) che non è possibile beneficiare di altri contributi comunali per il progetto presentato, tuttavia è bene ricordare che uno dei criteri guida sulla cui base saranno valutati i progetti sarà l'innovatività dell'iniziativa e che deve essere evitata la circostanza in cui si benefici per lo stesso progetto di un doppio contributo economico (privato e pubblico); le spese esposte in sede di progetto dovranno essere debitamente rendicontate nel caso lo stesso fosse premiato con il contributo comunale. Eventuali entrate, anche in forma di contributo o sponsorizzazione derivanti da fonti private (ad esempio Bando Fondazione Cariplo) dovranno essere esposte in sede di rendiconto e detratte dalle spese chieste a rimborso al Comune. Nel caso il progetto fosse completamente finanziato da altro soggetto privato dovrà esserne data immediata comunicazione al Comune di Milano.

D. Un ente capofila di un progetto in un quartiere periferico può essere partner di un altro progetto in un quartiere differente ma appartenente alla stessa zona territoriale?

R. Bisogna fare riferimento alle disposizioni contenute all'art. 5) lettere e), f), g), h) del Bando. Non si possono presentare due progetti nello stesso ambito territoriale mentre è consentito presentare un solo progetto nei quartieri periferici non inclusi nei cinque ambiti territoriali. E' invece consentito presentare due progetti dei quali uno in un ambito territoriale individuato nel bando e l'altro in un diverso quartiere periferico.

D. Una scuola all'interno della quale si intendono realizzare dei laboratori è considerata un beneficiario o un partner del progetto?

R. Il caso in cui la scuola offra, dietro corrispettivo, spazi e attrezzature, in mancanza di azioni di supporto al progetto, si configura più come l'acquisto di un servizio che come attività di un partecipante al partenariato e pertanto la scuola dovrebbe essere identificata tra i fornitori del progetto; nel caso in cui il coinvolgimento dell'istituto scolastico si sostanzia in uno o più interventi di gestione del progetto, anche con l'intervento dei docenti, la quota parte dalla loro retribuzione direttamente collegata al progetto potrà essere rappresentata in sede di rendiconto quale contributo di uno dei partner.

D. Un ente può partecipare come partner ad un bando multizonale e presentare anche un proprio progetto su una singola zona?

R. Sì, è possibile essere partner di un progetto multi-ambito e capofila di un progetto mono-ambito o di quartiere.

D. Un'associazione no profit costituita da tempo ma non iscritta ad albi o registri può partecipare al Bando?

R. La partecipazione al bando è consentita anche ad associazioni non iscritte a registri regionali o comunali, purché in possesso di atto costitutivo e statuto.

D. Le Università e gli istituti scolastici sono soggetti ammissibili al Bando? Possono partecipare come soggetti capofila o soggetti partner?



R. Il Bando alle Periferie 2018 dà attuazione alla Delibera di Giunta Comunale n. 655 del 13/04/2018, pubblicata nella pagina dell'Avviso pubblico. L'intenzione espressa dalla Giunta Comunale con tale atto è quella di assegnare contributi ad enti non profit, appartenenti cioè al terzo settore, dando però la possibilità di partecipare al bando anche ad altri enti, ad esempio quelli profit, quali partner di progetto. Lo scopo è quello di favorire lo sviluppo di progettualità di "auto-rigenerazione urbana", dal basso, da parte dei territori stessi, promuovendo il ruolo attivo delle realtà associative radicate localmente, che si organizzano in rete, e sviluppano progetti di diversa natura, con focus sociali, culturali, aggregativi, di sviluppo. Le università pubbliche non sono espressamente inserite nell'elenco dei soggetti di cui all'art. 5) lett. a) del Bando ma, in quanto enti non profit, possono tecnicamente assumere anche il ruolo di capofila di un progetto. Interpretando però lo spirito dell'atto deliberativo della Giunta Comunale e dell'iniziativa in generale, più volte espresso anche nelle riunioni tecniche che sono state dedicate alla preparazione a alla stesura del bando, tale ipotesi potrebbe risultare poco coerente con l'intento generale di promuovere la partecipazione di attori locali del terzo settore, per cui le opportunità di questo genere sono ridotte.

D. Il capofila può essere un'associazione culturale no profit ma che raccoglie come soci i commercianti di una zona?

R. L'art. 5 del Bando indica i soggetti ammessi alla richiesta di contributo non specificando l'ambito di attività dei soci di una associazione. Sono comunque esclusi dal contributo i soggetti che non abbiano ottemperato a quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del DL 78/2010.

D. Le amministrazioni centrali di Ministeri sono soggetti ammissibili al bando "Bando alle periferie 2018", non come enti proponenti ma come soggetti partner?

R. Il Bando alle Periferie 2018 è rivolto in via prioritaria agli enti del terzo settore e i soggetti ammessi sono elencati all'art. 5) lett. a); obiettivo del Bando è anche il coinvolgimento delle risorse del territorio e la connessione con altri soggetti sia pubblici che privati pertanto le amministrazioni statali non sono escluse in maniera specifica dalla partecipazione alla proposta progettuale come partner.

D. Un ente inserito già in una partnership su un ambito di progetto può essere coinvolto, solo come fornitore non come partner, su un secondo ambito?

R. Un ente partner di un progetto non può contemporaneamente essere fornitore di un servizio nella stessa proposta progettuale.

D. Il capofila può vendere ai propri partner servizi relativi al progetto, come ad es. l'affitto della sala, come luogo di rappresentazione del progetto?

R. Non è consentito richiedere il contributo per prestazioni tra soggetti aderenti a un partenariato quali l'affitto di una sala nella disponibilità di un partner.

D. Il mio ente sta valutando la partecipazione a 3 progettualità di cui 1 multi-ambito e 2 mono-ambito su ambiti diversi, tutti come partner: è possibile procedere con tutte e 3 le domande visto che su ambiti diversi e alcuni mono e alcuni multi-ambito o il massimo di progetti è comunque di 2?

R. L'art. 5 da lett. e) a lett. g) del Bando dispone che è possibile partecipare a non più di due progetti.



IMPORTO DEL CONTRIBUTO

D. È prevista la possibilità di richiedere un anticipo?

R. La domanda di partecipazione contempla la possibilità di richiedere un anticipo nella misura massima del 50% del budget complessivo.

D. È ammissibile la conduzione di campagne di raccolta fondi, da svolgere durante e sul tema del progetto presentato, per andare a coprire le spese di cofinanziamento (o spese non ammissibili) possibile ricevere il contributo per operazioni di riqualificazione fisica di manufatti abbandonati all'interno di parchi?

R. Il bando specifica all'art. 6) lett. d) che dovranno essere indicati eventuali introiti da erogazioni economiche a qualsiasi titolo ottenute, pertanto attività di raccolta fondi o crowdfunding dedicate al progetto sono ammissibili ma non potranno essere imputate alla quota di co-finanziamento bensì dovranno essere indicate in fase di rendicontazione come entrate e verranno quindi dedotte dal contributo che sarà liquidato dal Comune.

D. Il cofinanziamento previsto deve essere a carico esclusivamente del capofila o anche dei partner?

R. Quanto disposto dal bando all'art. 6) lett. c), cioè che la quota di cofinanziamento minima del 10% è a carico del soggetto proponente, significa che è il capofila del partenariato, in quanto soggetto proponente, a indicare nella proposta progettuale l'entità di tale cofinanziamento; l'effettiva suddivisione della quota tra i partner è comunque delegata ai soggetti aderenti al partenariato e dovrà essere attestata in fase di rendicontazione in base all'art. 13) lett. a) del Bando.

D. Il 10% di cofinanziamento è compreso nel tetto dei 40.000 o 100.000 euro?

R. L'importo di 40.000 o 100.000 euro si intende come cifra massima erogabile dal Comune per singolo progetto; la quota minima del 10% come cofinanziamento è da calcolare sul finanziamento richiesto.

DURATA E TERMINI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

D. Nel Bando è specificato che le iniziative dovranno avere durata di 10 mesi a partire dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo prevista nel mese di luglio 2018: è pertanto strettamente necessario presentare un progetto che includa iniziative che si svolgano nel mese di luglio 2018? Alternativamente, è possibile, partendo a settembre 2018, estendere le iniziative a giugno 2019, rispettando così la durata dei 10 mesi?

R. L'art. 7 del Bando specifica che le attività dovranno avere durata di 10 mesi dalla comunicazione di assegnazione del contributo, prevista a luglio 2018: tale termine è perentorio e iniziative svolte oltre la durata indicata non potranno essere rendicontate. Il Bando non specifica nel dettaglio quali azioni produrre e in quale periodo pertanto è ipotizzabile che nella fase iniziale del progetto possano svolgersi attività di preparazione, ricerca, mappatura, coordinamento, ingaggio, ecc. che pur avendo rilevanza esterna non si traducono in vere e proprie iniziative pubbliche rivolte alla comunità di riferimento del progetto. Inoltre l'indicazione di attività definite e dettagliate, in corrispondenza con gli obiettivi del progetto e del crono programma, è uno degli elementi di valutazione del progetto.



SPESE AMMESSE ALLA RENDICONTAZIONE

D. In caso di progetto in partenariato, le fatture possono essere intestate interamente ai vari partner ma presentate e rendicontate dal capofila?

R. Il Bando prevede all'art. 9 che le spese potranno essere sostenute sia dal capofila che dai partner e dovranno essere rendicontate dal solo soggetto capofila.

D. La quota del 10% relativa al co-finanziamento può essere in risorse umane?

R. Sì, la quota di co-finanziamento può essere calcolata anche sulla parte relativa alle spese delle risorse umane direttamente imputabili al progetto. In sede di rendicontazione la quota di co-finanziamento, così come tutte le altre spese, deve essere rendicontata da idonei documenti contabili regolarmente quietanzati.

D. È possibile partecipare come partner senza ricevere contributo?

R. Le spese del progetto, come indicato nell'art. 9) lett. a) del bando, vanno rendicontate dal soggetto capofila a cui verrà direttamente erogato il contributo. La ripartizione del contributo tra i partner è di competenza dei soggetti partecipanti al partenariato, pertanto è possibile che uno dei partner non rappresenti alcuna spesa a rimborso.

D. È possibile ricevere il contributo per operazioni di riqualificazione fisica di manufatti abbandonati all'interno di parchi?

R. Con il "Bando alle Periferie 2018" il Comune di Milano eroga contributi per attività a carattere sociale, culturale, educativo, sportivo e di animazione territoriale in aree tematiche di intervento dettagliate all'art. 3 del bando. Il bando specifica all'art. 8) lett. f) che i progetti non dovranno prevedere richieste di certificazioni o di variazioni edilizie o urbanistiche. Inoltre il bando precisa all'art. 9) lett. c) che non saranno ammesse spese per investimenti, cioè manutenzioni ordinarie/straordinarie. Pertanto eventuali spese per la riqualificazione fisica di un manufatto non potranno essere rendicontate ma saranno a carico esclusivo del soggetto richiedente e tale riqualificazione, esente da richieste di certificazione o da pratiche edilizie, deve comunque essere parte di un progetto di attività e iniziative sociali, culturali, educative, ecc. rivolte alla comunità di riferimento.

D. La ripartizione del budget in 60% nel 2018 e 40% nel 2019 si riferisce al contributo comunale o al volume complessivo di progetto?

R. La ripartizione si riferisce sia alle spese per le attività e iniziative del singolo progetto, indicate nel budget della proposta progettuale, sia al contributo comunale che sarà liquidato in base al periodo in cui verranno svolte le attività e iniziative, comprovato dai documenti contabili.

D. Una associazione che non ha dipendenti ma si avvale di professionisti esterni reclutati mediante lettere di incarico per le ore di impegno sul progetto come può allegare al rendiconto i cedolini del personale impiegato?

R. I costi del personale dovranno essere rendicontati con cedolino oppure con fattura e/o ritenuta d'acconto intestate al soggetto capofila o partner e regolarmente quietanzate. I costi del personale non dovranno essere superiori a quanto stabilito dal Bando all'art. 9) lett. a) punto 1).



D. Tra le spese ammissibili rientra l'acquisto/noleggio di attrezzature e materiali necessari per lo svolgimento delle attività indicate nel progetto?

R. Come indicato all'art. 9) lett. a) punto 3) del Bando tra le spese ammesse rientrano anche quelle per acquisto/noleggio di servizi e forniture, escluse le spese per investimenti.

D. È possibile riconoscere il contributo per l'utilizzo di spazi messi a disposizione da un soggetto esterno?

R. Le spese ammesse sono indicate all'art. 9 del bando e tra esse possono rientrare le spese di locazione di una sala per attività previste nel progetto.

D. Nella voce di spesa forniture e servizi sono compresi anche gli arredi urbani per lo spazio pubblico (es. panchine)?

R. Le spese ammesse al contributo non prevedono quelle per investimento, cioè quelle che nel Bilancio comunale sono denominate in conto capitale e che prevedono il loro ammortamento.

D. Qual è il significato della frase al punto 8 della proposta progettuale "le previsioni di spesa per la comunicazione (che saranno oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione)"? Per quale motivo è necessario inserire un'informazione sui costi all'interno del formulario narrativo (e non solo nel budget)? e in particolare quali sono i criteri di valutazione della Commissione rispetto a questo punto?

R. Il punto richiamato significa che la commissione giudicatrice valuterà la congruità dell'importo destinato alla comunicazione rispetto al totale del budget di progetto, che non potrà comunque essere superiore al 10% della spesa complessiva, come indicato all'art. 9 lett. a) punto 4 del Bando: si è ritenuto di esplicitare tale previsione affinché le attività di promozione non abbiano una quota eccessiva a scapito delle azioni e dei servizi di rigenerazione urbana che sono l'obiettivo primario del contributo comunale, tenuto anche conto dei limiti di spesa per attività di comunicazione cui sono assoggettati gli enti locali per effetto del Decreto Legge n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010. I limiti fissati dal D.L. 78/2010 si riverberano infatti sulla possibilità di riconoscere contributi ad enti del terzo settore laddove gli stessi rendicontino spese per la comunicazione, limitando fortemente questa voce di bilancio, sia dal punto di vista della spesa direttamente imputabile all'ente locale, sia dal punto di vista di quella indiretta, ad esempio nel riconoscimento di contributi.

D. Per la rendicontazione sono valide le spese sostenute con scontrini e ricevute oppure solo con fatture? E le spese possono essere pagate anche in contanti oppure solo tramite bonifico bancario, assegno o carta di credito

R. Sono ammessi anche scontrini e ricevute e i documenti contabili trasmessi in sede di rendicontazione debbono essere debitamente quietanzati.

D. Esistono dei moduli che i vari partner devono compilare sulle spese sostenute e che devono essere poi trasmessi al capofila per la rendicontazione?

R. Non sono previsti dal Bando moduli già predisposti per la comunicazione delle varie spese tra i partner.



VALUTAZIONE DEI PROGETTI E GRADUATORIE

D. È possibile sostenere un progetto in qualche forma che valga ai fini della valutazione del proposta pur non essendo partner del progetto (esempio lettera di intenti da parte di un soggetto terzo quale una Università)?

R. L'art. 10 del bando prevede, tra i criteri di valutazione, la qualità del partenariato e la professionalità del personale coinvolto: eventuali lettere di intenti di soggetti non aderenti al partenariato potranno essere allegate alla domanda ma non saranno oggetto di valutazione in ordine alla qualità del partenariato, ma solo a dimostrazione della valorizzazione delle risorse culturali e sociali del territorio.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

D. Una volta effettuata la registrazione al modulo on line è possibile modificare il nome e cognome del rappresentante legale?

R. Non è consentita la modifica dei dati identificativi dell'utenza registrata (email - nome - cognome), ma è possibile modificare il nome e cognome del legale rappresentante nella prima pagina della domanda on line "Dati rappresentante legale".

D. È possibile presentare la domanda on line pur non essendo il legale rappresentante bensì il socio responsabile del progetto?

R. No, la domanda deve essere formalmente presentata dal legale rappresentante dell'ente, sia che si compili il modulo on line sia che si presenti la domanda cartacea.

D. La domanda on line richiede l'apposizione della firma elettronica?

R. La domanda può essere inoltrata con firma digitale oppure con autodichiarazione, cioè inoltrando una scansione della domanda firmata e accompagnata dalla copia del documento di identità. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione Convalida del manuale utente disponibile sul sito <https://forms.comune.milano.it>.

D. Al punto 10 "Cronoprogramma delle attività previste" e punto 13 "Budget complessivo" esistono già dei modelli di tabella excel che possono essere compilati oppure devono essere creati ad hoc?

R. Non sono previsti modelli da utilizzare obbligatoriamente ma è lasciata la possibilità di predisporre un proprio foglio elettronico di calcolo.

D. In quale campo si deve allegare copia fotostatica del documento di identità del Legale Rappresentante?

R. Il documento va allegato in fase di convalida della richiesta.

D. Nei punti 6 – 7 – 8 del form on line in cui si chiede se l'ente ha richiesto e ricevuto finanziamenti o contributi da altri enti, si intende per lo stesso progetto che si sta presentando o in generale?

R. Il punto 6 si riferisce all'art. 2 comma 1 lett. b) del Regolamento per i contributi del Comune di Milano e cioè alla presenza di contributi di enti pubblici o privati per il singolo progetto, i punti 7 e 8 si riferiscono



all'art. 2 comma 2 dello stesso Regolamento e cioè alla presenza di contributi richiesti e/o conseguiti nel corso dell'anno da altri enti comunali e/o da Aziende Municipalizzate e/o da SpA con partecipazione azionaria del Comune di Milano.

D. Per il personale coinvolto nel progetto è necessario allegare i CV?

R. Il Bando non richiede di allegare i CV del personale coinvolto nel progetto ma nella proposta progettuale dovranno essere descritte le esperienze e la professionalità degli incaricati.

D. Dove si possono allegare le lettere di sostegno al progetto?

R. I documenti non obbligatoriamente richiesti dal Bando possono essere allegati nello step della proposta progettuale alla voce "Eventuale materiale informativo".